

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la Commissione arbitrale indipendente istituita dall'articolo 8 dell'Anti Doping-Bundesgesetz 2021 [legge federale in materia di antidoping del 2021] sia un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(¹) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Dyson Ltd, dalla Dyson Technology Ltd, dalla Dyson Operations Pte Ltd, dalla Dyson Manufacturing Sdn Bhd, dalla Dyson Spain, SL, dalla Dyson Austria GmbH, dalla Dyson sp. z o.o., dalla Dyson Ireland Ltd, dalla Dyson GmbH, dalla Dyson, dalla Dyson Srl, dalla Dyson Sweden AB, dalla Dyson Denmark ApS, dalla Dyson Finland Oy, dalla Dyson BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-127/19, Dyson e a. / Commissione

(Causa C-122/22 P)

(2022/C 207/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, solicitors e avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare che la Commissione è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione e rinviare la domanda di risarcimento dei danni al Tribunale; e
- condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato i motivi di ricorso dedotti dalla Dyson e non ne avrebbe dato motivazione. Il motivo di ricorso dedotto dalla Dyson avrebbe riguardato unicamente l'errore grave e manifesto in cui sarebbe incorsa la Commissione scegliendo l'unico metodo di prova che chiaramente non rientrava nel suo potere discrezionale, ossia il metodo di prova a contenitore vuoto. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale motivo;

il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di violazione sufficientemente qualificata, non attribuendo un peso determinante alla sua conclusione che la Commissione aveva violato un requisito non discrezionale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva madre;

il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata e avrebbe travisato gli elementi di prova, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a difficoltà interpretative;

il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a complessità normativa;

il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale della parità di trattamento;

il sesto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione dei principi fondamentali di buona amministrazione e/o di diligenza;

il settimo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale del diritto all'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italia) il 25 febbraio 2022 — BM, NP / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

(Causa C-132/22)

(2022/C 207/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BM, NP

Resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall'articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017, ai sensi della quale, per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1° marzo 2022 —
Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e a. / Ministre de l'Intérieur**

(Causa C-143/22)

(2022/C 207/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS — Hépatites Fédération

Resistente: Ministre de l'Intérieur